TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 9

Art. 10 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619

Nel bilancio preventivo dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri viene ogni anno stanziato, sui fondi previsti dal R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, il concorso del Ministero dell'interno, rappresentante il suo corrispettivo ordinario a favore degli Istituti stessi per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni, e che non potra', in ogni caso essere inferiore alla somma annua di L. 600.000.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, non più in vigore dal 7 maggio 1953 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-9-art-10-r-decreto-29-luglio-1926-n-1619/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it